

Richiamata la deliberazione di Giunta Comunale n. del ad oggetto: "Convenzione sociale tra il Comune di Pogliano Milanese e la societa' Zaffiro srl per la fornitura di servizi assistenziali, socio sanitari, presso le residenze sanitarie assistenziali di via europa – pogliano milanese.

Preso atto che:

- ai sensi della convenzione urbanistica sottoscritta in data 07.06.2018 tra il Comune di Pogliano Milanese e la società Zaffiro Sviluppo S.r.l. (il gestore) sulle aree identificate al Catasto al foglio 4, mappali 912-913-914-915-916-917-918-919-881-882-902-903-904-85-897-898-901-906-899-896 di mq. 12.445,00 è prevista la realizzazione di una SLP non superiore a mq. 11.000,00 ed in particolare con il Permesso di Costruire in parola è stata concessa una SLP pari a mq. 10.503,70.
- con Permesso di Costruire convenzionato n. PDCO/1/2018 del 19.06.2018 è stato approvato il progetto
 per la realizzazione di due strutture private di interesse collettivo adibite a Residenze Sanitarie per
 Anziani RSA non accreditate relativo centro diurno CDI e porzione di fabbricato da adibire ad
 ambulatori medici e relativi servizi per il Comune e parcheggio parte ad uso privato e parte ad uso
 pubblico;
- ai sensi dell'art. 2 della convenzione urbanistica, alla superficie di mq. 11.000,00 di S.L.P. corrispondono N. 2 R.S.A., ospitate all'interno di un unico edificio di quattro piani fuori terra, N. 1 CENTRO DIURNO INTEGRATO e N.4 AMBULATORI MEDICI ospitati all'interno di un altro edificio di un piano fuori terra (i due edifici sono collegati tra loro mediante una struttura coperta) e un parcheggio privato ad uso pubblico;

Esaminate le carte dei servizi delle strutture socio sanitarie fornite dal gestore, allegate alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Dato atto che:

- con la presente convenzione il Comune di Pogliano Milanese intende garantire ai propri cittadini anziani, in condizione di non autosufficienza e nell'impossibilità di conservare l'autonomia di vita nel proprio ambiente familiare, l'ospitalità in una struttura che garantisca un'adeguata assistenza socio-sanitaria;
- nella presente convenzione si indica con il termine "retta giornaliera di degenza e di frequenza" l'importo dovuto dall'utente del servizio per l'acquisto delle prestazioni rese nell'ambito, rispettivamente, della RSA e del CDI;
- il Gruppo Zaffiro s.r.l. prende parte alla presente convenzione per conto proprio o per altro soggetto che lo stesso indicherà, a suo insindacabile giudizio, in sede di sottoscrizione del presente atto e durante tutto il periodo di validità della presente convenzione;

Tutto ciò premesso

L'anno	il giorno	del mese	pre	esso	
			TRA		
, ra	ppresentato in at	•	oresentante Si	g. Gabriele Ritossa	n, C.F. e P.I. a, nato a Trieste (TS), il
			E		

il Comune di Pogliano Milanese (d'ora in poi "Comune"), con sede in Piazza Volontari Avis Aido n.6, P.I. 04202630150, rappresentato dalla Dottoressa Paola Barbieri in qualità di Responsabile dell'Area Socio Culturale, domiciliata per la carica presso la sede comunale

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO DI SEGUITO INDICATO:

ART. 1 OGGETTO DELLA CONVENZIONE

- 1. La presente convenzione ha per oggetto la costituzione di una riserva di posti letto per degenze presso le Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) site in Pogliano Milanese in via Europa, da destinare al ricovero di persone anziane non autosufficienti, ai sensi della vigente normativa in materia di RSA, nonché la costituzione di una riserva di posti nel Centro Diurno Integrato (CDI). Le persone anziane che potranno usufruire della presente convenzione dovranno essere tutte residenti nel Comune di Pogliano Milanese e, per parte dei posti, potranno essere assistite a carico del bilancio comunale, così come specificato al seguente art.9.
- 2. La suddetta riserva è gestita in accordo tecnico con il Servizio Sociale Comunale, tenuto conto di quanto riportato nei successivi articoli.

ART. 2 DEFINIZIONE DI DEGENZA A RISERVA

1. Per degenza a riserva si intende il ricovero permanente o di lunga durata ove il soggetto degente è indicato dal Comune, sulla base della valutazione degli operatori del Servizio Sociale e degli Organi Tecnici del Gestore.

ART. 3 DURATA DELLA CONVENZIONE

1. La Convenzione ha durata per tutto il periodo di funzionamento delle Residenze Sanitarie Assistenziali (RSA) e del Centro Diurno Integrato (CDI), fatti salvi i casi di recesso unilaterale per inadempienza di cui al successivo art. 13.

ART. 4 NUMERO DEI POSTI LETTO CONVENZIONATI

- 1. I posti convenzionati, costituenti la riserva di cui al presente atto, sono convenuti nel numero Massimo di:
 - fino a N. 20 POSTI LETTO DI RSA;
 - fino a N.5 POSTI LETTO PER PERSONE ANZIANE AFFETTE DA PATOLOGIA ALZHEIMER;
 - fino a N.10 ACCESSI PER LA FREQUENZA DEL CENTRO DIURNO ANZIANI.

Per tutti i posti letto previsti nella presente convenzione, il Gestore si impegna a richiedere l'accreditamento alla Regione Lombardia e il convenzionamento all'ATS competente.

- La disponibilità di cui al comma 1 precedente non costituisce per il Comune impegno alla copertura di tutti i posti convenzionati, nè ad alcun conferimento economico alla RSA relativa alla modalità di pagamento "vuoto per pieno".
- 3. I posti convenzionati saranno messi a disposizione del Comune dall'inizio delle attività della RSA. Nel caso il Comune non utilizzi completamente il totale dei posti riservati durante il periodo di validità della convenzione, il Gestore utilizzerà questi posti in base alle proprie necessità e comunicherà al Comune, ogni qual volta si libererà un posto letto o un accesso al CDI, la possibilità per il Comune di inserire ospiti in convenzione, fino al raggiungimento del numero dei posti di cui al comma 1. Il Comune dovrà indicare, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del Gestore sulla disponibilità di posti, i nominativi delle persone da inserire. In caso di mancato utilizzo di posti da parte del Comune, l'utilizzo degli stessi da parte del Gestore non costituisce in alcun modo impegno per un riconoscimento economico al Comune, da parte del Gestore.

ART. 5 RICHIESTE RICOVERI E GESTIONE DELLE ACCETTAZIONI E DELLE DIMISSIONI

- 1. L'ammissione degli ospiti è effettuata dal Gestore, utilizzando gli strumenti validati e/o utilizzati dalla Regione Lombardia.
- 2. Le accettazioni e le dimissioni relative ai posti di degenza in regime di riserva sono affidate agli organismi tecnici designati dalla RSA, tenuto conto delle disposizioni emanate dalla Regione Lombardia in materia e dalle indicazioni fornite dal Servizio Sociale del Comune; in particolare, si rimanda a quanto previsto, in proposito, nelle allegate carte dei servizi.
- 3. Al Comune viene riservato il diritto di priorità per il trasferimento di anziani residenti che risulteranno assistiti in altre strutture residenziali, alla data di attivazione del servizio, su richiesta degli interessati o loro familiari.
- 4. Il Gestore non può chiamare in causa il Comune per eventuali situazioni di morosità legate al mancato o ritardato pagamento da parte dei soggetti terzi, titolari del contratto di inserimento nelle RSA o di frequenza nel CDI.

ART. 6 OBBLIGAZIONI E RESPONSABILITA' DEL GESTORE

1. In rapporto alla presente convenzione, il Gestore si obbliga all'adempimento delle seguenti condizioni:

- a) Mantenere i posti a riserva, nel numero e con le caratteristiche indicate in atto, così come previsto dalla presente Convenzione ed in particolare secondo quanto previsto all'articolo 4.
- b) Assicurare agli utenti ricoverati l'assistenza programmata in relazione alla tipologia della degenza.
- c) Attivare i ricoveri secondo le indicazioni stabilite dagli organismi tecnici designati dal Comune e con riferimento a quanto previsto dalla convenzione.
- d) Assegnare i posti ricovero riservati al Comune in modo omogeneo tra i diversi nuclei in cui sono strutturate le RSA.
- e) Mettere a disposizione il proprio personale tecnico per la pronta valutazione delle richieste di ammissione.
- f) Provvedere alle dimissioni al tempo e con le modalità convenute e meglio riportate nelle allegate carte dei servizi .
- g) Attivare la necessaria comunicazione tra il Gestore e il Comune al fine di provvedere efficacemente agli inserimenti e alle dimissioni, provvedendo in tal modo ad assicurare agli utenti e al Gestore la migliore gestione della struttura.
- 2. Il Gestore prediligerà, laddove sarà possible e conveniente, l'approvviggionamento dei prodotti sanitari e farmaceutici presso l'Azienda Speciale Farmaceutica di Pogliano Milanese.
- 3. Il Gestore, infine, assume tutte le responsabilità giuridiche, sanitarie ed assistenziali nei confronti dei soggetti ricoverati, così come previsto dalle normative regionali che regolano il Settore.

ART. 7

OBBLIGAZIONI DEL COMUNE

- 1. Il Comune si impegna a comunicare al Gestore, entro due giorni lavorativi dalla comunicazione del Gestore sulla disponibilità di posti, i nominativi delle persone da inserire nella struttura.
- 2. In rapporto alla presente convenzione, il Comune si obbliga, inoltre, a corrispondere al Gestore le competenze economiche dovute nel caso di compartecipazione alla spesa, ai sensi della presente convenzione, di cui al successivo art. 9.
- 3. Tali competenze non prevederanno in alcun caso, da parte del Comune, la copertura della quota sanitaria, definita da Regione Lombardia in rapporto alle specifiche tipologie di servizio.

ART. 8 SOTTOSCRIZIONE DEL CONTRATTO DI DEGENZA

1. Il Contratto di degenza è sottoscritto dal Responsabile della RSA, in nome e per conto del Gestore, e dall'Utente o suo Garante.

ART. 9 LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE E PAGAMENTI DOVUTI DAL COMUNE

- 1. Le rette sono a carico degli utenti. Il Comune potrà integrare le rette dei cittadini residenti, in situazione di fragilità e incapaci di sostenere in autonomia gli oneri della retta, secondo quanto previsto dal regolamento comunale vigente in materia. In tal caso, il Gestore fatturerà al Comune la quota della prestazione sociale a suo carico. Il Comune, comunque, integrerà la retta del cittadino limitatamente alla quota alberghiera. Non è prevista, in alcun caso, la copertura, da parte del Comune, della quota sanitaria definita da Regione Lombardia.
- 2. In rapporto a tali competenze il Gestore è tenuto a predisporre esaustiva rendicontazione.
- 3. Il pagamento delle competenze maturate è dovuto entro 30 giorni dalla data della fattura.

ART. 10 ASSUNZIONE DEL PERSONALE E TIROCINI

- 1. Il Gestore si impegna a reperire il personale occorrente alla gestione dei servizi delle RSA prioritariamente tra i cittadini residenti a Pogliano Milanese, purché i medesimi siano in possesso dei requisiti e dei titoli richiesti e purché la prova selettiva, svolta dal Gestore, si concluda con esito positivo a insindacabile giudizio di valutazione del Gestore.
- 2. Tale modalità di selezione del personale non si applica alle posizioni di direzione o di fiducia, per le quali non sarà data priorità ai residenti nel Comune.
- 3. Il Gestore è disponibile, inoltre, ad attivare, annualmente, n. 5 tirocini risocializzanti o inserimenti lavorativi (borse lavoro) in collaborazione con il Servizio Sociale Comunale. Queste attività non devono comportare costi per il Gestore.

ART. 11 FORME DI INTEGRAZIONE SOCIALE

- 1. Il Gestore si dichiara disponibile a concordare con il Comune forme di collaborazione e di integrazione di servizi che si rendessero necessari sul territorio allo scopo di dare più efficacia all'assistenza sul piano sociale, attraverso rapporti con associazioni di volontariato, centri sociali per anziani ed altri servizi comunali.
- 2. In particolare il Gestore renderà disponibile degli spazi informali, che potrebbero essere individuati anche all'interno del Centro Diurno, che daranno accoglienza ad un Alzheimer Caffè dove, anziani residenti in Pogliano Milanese, con problemi di deterioramento cognitive e iloro parenti, uno, due volte a settimana, per qualche ora, potranno ritrovarsi in un clima di normalità, sottolineato dall'interazione con altri soggetti e dal consumare insieme, in uno spazio accogliente, un caffè o una bibita.

RINEGOZIAZIONE DELLE CONDIZIONI

1. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della presente convezione le parti hanno facoltà di chiedere una rinegoziazione delle condizioni di cui alla presente convenzione, con richiesta scritta anticipata di almeno sei mesi.

ART. 13 RECESSO

- 2. I contraenti hanno facoltà di recedere unilateralmente, salvi i danni ulteriori, in caso di inadempimento grave da parte dell'altro contraente.
- 3. Il Comune contraente considera inadempimenti gravi tutti gli atti contrari alle disposizioni contrattuali stabiliti dalla presente convenzione, nonché le omissioni che determinino colpevoli difetti di ottimizzazione del flusso di ricoveri e dimissioni, da cui derivino per il Comune stesso e per i cittadini ricoverati nell'ambito della riserva oneri altrimenti evitabili.
- 4. Il Gestore ha facoltà di recesso unilaterale nel caso in cui il Comune contraente, nel disporre i ricoveri, non tenga conto delle indicazioni del responsabile della RSA in ordine alle tipologie di ospiti oggetto dell'assistenza, ovvero nel caso in cui si determinino ritardi nei pagamenti delle spettanze oltre i 30 gg dalla scadenza pattuita, per le compartecipazioni di cui all'art. 9.

ART. 14

FORO COMPETENTE

1. Per ogni contenzioso tra le parti è competente il foro di Milano.

In allegato: Carte dei servizi

Comune di Pogliano Milanese La Responsabile dell'Area Socio Culturale (Paola Barbieri) Gruppo Zaffiro
II Legale Rappresentante
(Gabriele Ritossa)